



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Prot. n. (vedere segnatura di protocollo)

Parere in merito alla proposta di approvazione della Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'Economia di Montagna e la Monterosa S.p.A. per attività di consulenza e supporto tecnico per la realizzazione del progetto denominato "GIAMES ARC" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – CUP: J83B2200005001).

LA RETTRICE

Visto lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente e, in particolare l'articolo 16, comma 3, il quale dispone che, in caso di necessità ed indifferibile urgenza, il Rettore possa adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico;

visto il Regolamento di Ateneo per l'organizzazione e la gestione dell'Albo online, nel testo vigente;

visto il Regolamento per la disciplina delle attività in conto terzi eseguite dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nel testo vigente;

richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dell'Università n. 7, del 19 ottobre 2023, concernente la nomina della Rettrice dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Prof.ssa Manuela Ceretta, per il quadriennio accademico 2023/2024 – 2026/2027;

atteso che, nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università, il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali e gli enti locali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;

considerato, altresì, che il tratto distintivo dei recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione, sia su scala nazionale che comunitaria, è rappresentato dalla centralità dell'istituzione accademica e dal suo ruolo primario nei processi formativi e di sviluppo del sistema socio-economico;

atteso che con nota prot. univda n. 10223, del 03 giugno 2025, la Monterosa S.p.A richiede all'Ateneo un'attività di consulenza e supporto tecnico per la realizzazione del progetto denominato "GIAMES ARC";

atteso che l'iniziativa proposta da Monterosa S.p.A. rappresenta un'opportunità concreta per il Centro di rafforzare la propria visibilità e impatto operativo, contribuendo allo sviluppo di modelli di fruizione turistica sostenibili e tecnologicamente avanzati;

vista la nota prot. univda n. 11151, del 17 giugno 2025, con la quale l'Ateneo formula la proposta per l'espletamento dello studio sopra richiamato quantificando la stessa in euro 15.000,00 (quindicimila/00), IVA esclusa;

esaminata la proposta di Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'Economia di Montagna e la Monterosa S.p.A. per attività di consulenza e supporto tecnico per la realizzazione del progetto denominato "GIAMES ARC";

atteso che il coordinamento e la responsabilità scientifica delle attività poste in essere nell'ambito della suddetta Convenzione saranno assicurate dal CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'Economia di Montagna;

ritenuto opportuno nominare quale referente scientifico della Convenzione la Prof.ssa Maria Debora Braga, docente in ruolo presso l'Università;

visto il Decreto del Direttore del Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'Economia di Montagna, n. 01 del 18 giugno 2025, recante "Determinazioni in merito alla proposta, ai competenti Organi di Ateneo, di approvazione della Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'Economia di Montagna e la Monterosa S.p.A. per la realizzazione del progetto denominato "GIAMES ARC" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – CUP: J83B2200005001)";

ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, esprimere un parere in merito alla predetta Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'Economia di Montagna e la Monterosa S.p.A. per attività di consulenza e supporto tecnico per la realizzazione del progetto denominato "GIAMES ARC";

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

ritenuto al fine di dare corso celermente all'attività in conto terzi procedere urgentemente all'adozione del parere della proposta in oggetto anche al fine di permettere l'esame della stessa da parte del Consiglio dell'Università nella seduta già calendarizzata per il giorno 27 giugno 2025;

DECRETA

1. Di esprimere parere favorevole in merito all'approvazione della Convenzione tra l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, CT-TEM - Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'Economia di Montagna e la Monterosa S.p.A. per attività di consulenza e supporto tecnico per la realizzazione del progetto denominato "GIAMES ARC".

2. Di trasmettere il presente Decreto al Consiglio dell'Università per l'adozione degli atti di competenza.
3. Di prendere atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile.
4. Per il presente Decreto non è richiesta la pubblicazione all'Albo on line di Ateneo ed è trasmesso al Senato Accademico nella prima seduta utile per la necessaria ratifica.

LA RETTRICE
Manuela Ceretta
Firmato digitalmente

Allegati:

- Convenzione per attività di consulenza e supporto tecnico per la realizzazione del progetto denominato "GIAMES ARC".

Convenzione tra l'azienda Monterosa S.p.A. e l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, Centro Transfrontaliero sul Turismo e l'economia di montagna (CT-TEM), per la valorizzazione e valutazione del progetto denominato "GIAMES ARC" finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito del progetto di ricerca denominato "NODES - Nord Ovest Digitale e Sostenibile" (PNRR - CUP: J83B2200005001).

TRA

L'Azienda Monterosa S.p.A., codice fiscale /PI 00627050073, con sede in Loc. Staffal, 17 - 11020 Gressoney La Trinité (AO), di seguito denominata "Società", nella persona del legale rappresentante, Sig. Giorgio Munari

e

l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini 2/a, di seguito denominata "Università" a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. _____ del _____

di seguito chiamate le Parti

Premesso

- a) che la Società Monterosa S.p.A ha ottenuto un finanziamento con fondi PNRR nell'ambito del programma di ricerca e innovazione "NODES - Nord Ovest Digitale e Sostenibile" per la realizzazione del progetto "GIAMES ARC" nell'ambito del quale, tra altri progetti, si colloca anche il progetto avente l'obiettivo di sviluppare nuove modalità di fruizione della neve per gli amanti dello sci attraverso la realizzazione di una "*fun slope*" sperimentale e interattiva dove gli sciatori, svolgendo una serie di prove, siano i partecipanti di un gioco che ha come campo di gara la pista da sci;

- b) che l'Università, in attuazione dei suoi fini istituzionali come individuati all'articolo 2 dello Statuto di Ateneo, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- c) che nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con enti locali e soggetti istituzionali regionali e transfrontalieri, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- d) che le Parti, in attuazione dei rispettivi fini istituzionali e per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi, intendono avviare un rapporto di collaborazione;

tutto ciò premesso e considerato si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

(Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

La Società, nell'ambito del predetto progetto "GIAMES ARC" affida all'Università lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) concettualizzazione e realizzazione di un sistema di *scoring*, vale a dire di punteggi da attribuire ai diversi *trick* (prove per il giocatore) per rendere l'esperienza del gioco in pista più avvincente e sfidante;
- b) l'analisi dei costi/benefici ambientali derivanti dall'introduzione della *fun slope* in termini di maggiore o minore produzione di inquinanti (misurato in termini di CO2 equivalenti). A tal proposito, si richiede di tenere conto delle seguenti variabili: 1) minori consumi di elettricità dovuti al fatto che le persone impiegano più tempo a percorrere la pista piuttosto che scendere seguendo la massima pendenza; 2) maggior eventuale consumo di carburante a seguito dell'impiego di un gatto delle nevi per predisporre la pista con i necessari *trick*, rispetto ad una pista con *free flow*;
- c) predisposizione della proposta di un *business model* che consenta di valorizzare la *fun slope*, considerando ad esempio: a) l'aspetto della marginalità attraverso l'introduzione di un prezzo per l'utilizzo dell'attrazione (ad esempio, facendo pagare un prezzo extra per le corse) o derivante dal *merchandising* (ad esempio, facendo pagare la pettorina, anche personalizzata, assegnata al giocatore); b) l'aspetto dei volumi, guardando alle modalità di comunicazione e

fruizione della *fun slope* per incrementare i flussi di utenti (i giovanissimi, che è il target primario della *fun slope* e gli eventuali accompagnatori, cioè i genitori).

Articolo 3 **(Durata e calendario delle attività)**

L'attività richiesta prenderà avvio all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e dovrà concludersi entro e non oltre il 25 settembre 2025.

Le Parti si riservano la facoltà di concordare, in relazione a quanto indicato all'articolo 2, momenti di confronto e/o verifica graduale degli step raggiunti nella realizzazione del progetto.

Eventuali variazioni e modifiche al calendario delle attività dovranno essere previamente approvate dalle parti, con apposito scambio di note.

Articolo 4 **(Impegni dell'Università)**

L'Università assicura il coordinamento dell'attività tecnica e scientifica, tramite il Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche, individuando quale coordinatore dell'iniziativa la Prof.ssa Maria Debora Braga, docente di ruolo dell'Università, la quale provvederà all'identificazione, tenuto conto del tipo di conoscenze, competenze e skills richieste dal progetto, del team del personale (interno ed esterno) da coinvolgere.

In particolare, l'Università si impegna a:

- a) garantire il puntuale svolgimento delle attività secondo la calendarizzazione di cui all'articolo 3 e alle condizioni indicate dall'articolo 2;
- b) segnalare tempestivamente eventuali problematiche che impediscono il regolare svolgimento dell'incarico;
- c) mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, salvo consenso scritto della Società;
- d) non apportare variazioni delle attività concordate senza autorizzazione e accordo con la Società.

Articolo 5
(Impegni della Società)

La Società si impegna a mettere a disposizione dell'Università, l'eventuale documentazione e gli eventuali dati quantitativi e/o qualitativi funzionali alla realizzazione delle attività affidate.

La Società assicura il coordinamento dei rapporti con l'Università in relazione alle attività da svolgere, individuando, quale referente dell'iniziativa il Dott. Daniel Grosjacques.

Articolo 6
(Corrispettivo)

Per l'espletamento delle attività previste agli articoli 2 e 4, la Società corrisponderà all'Università un compenso di euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre all'IVA di legge, pari al 22% per un totale complessivo di euro 18.300,00 (diciottomilatrecento/00).

L'importo non sarà soggetto a variazioni per tutta la durata del contratto ed è altresì comprensivo di eventuali spese di viaggio e trasferta.

Il pagamento sarà corrisposto dalla Società in unica soluzione a conclusione delle attività ed alla consegna dei relativi output.

La fattura per l'attribuzione del corrispettivo all'Università dovrà essere intestata a:

Monterosa S.p.A.

Sede legale : Loc. Staffal, 17 - 11020 Gressoney La Trinité (AO) -

CF e PI: 00627050073

Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 7, mediante il bollettino PagoPA, allegato alla fattura attiva che verrà trasmesso dall'Università, entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione.

La fatturazione dovrà essere emessa secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, quindi in forma elettronica, secondo le disposizioni riportate nell'apposita sezione del sito web regionale.

Articolo 7
(Obblighi tracciabilità flussi finanziari)

L'Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, l'Università si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Convenzione, sia attivi da parte dell'Azienda che passivi verso l'Università, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche; tali conti sono soggetti agli obblighi di comunicazione indicati nella successiva lettera f) di questo articolo;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, verso o dai suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, per il totale dovuto e anche se tale totale non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge n. 136/2010;
- e) in caso di nuove accensioni – anche rispetto al conto i cui estremi identificativi sono stati indicati all'articolo 7 della presente Convenzione – e di variazione dei conti dedicati, a comunicare alla Regione gli estremi identificativi di tali nuovi conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, e di comunicare nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su tali conti e comunque ogni modifica ai dati trasmessi;
- f) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento, salvi restando i casi di integrazione automatica dei contratti e delle convenzioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010.

Articolo 8

(Trattamento dei dati)

Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Monterosa s.p.a. può essere contattato al seguente indirizzo: amministrativo@pec.monterosa-ski.com

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l’Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste è contattabile all’indirizzo: rpd@univda.it.

Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

Articolo 9

(Controversie)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza della presente Convenzione, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 10

(Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente atto per cause che ne rendano impossibile la prosecuzione. In tali ipotesi, il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite e per le spese sostenute. L’Università sarà tenuta, tuttavia, a trasmettere alla Società, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte.

Articolo 11

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 12

(Spese di bollo e registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tale ipotesi, l'onere di registrazione sarà a carico del richiedente. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006. A tal fine l'Università trasmetterà apposito bollettino PagoPA alla società Monterosa S.p.A. che dovrà esser liquidato entro trenta giorni.

Letta, approvata e sottoscritta

Aosta, lì (ved. segnatura di protocollo)

Per Monterosa S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Sig. Giorgio Munari

sottoscritto digitalmente

Per l'Università della Valle d'Aosta –

Université de la Vallée d'Aoste

La Rettrice

Manuela Ceretta

sottoscritto digitalmente